

Ac. Rapp. S.S. M. R.
Ac. All. Leg. e Norme.
Pres. PSD
1999

lett I R(A)
Notif. prec. al
Presidente

885/99

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 44 C.6 E DELL'ART. 45 C.6 DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI IN ORDINE ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 102 DEL DPR 382/80.

Il Senato Accademico, ...

- UDITA la relazione del Rettore;
- VISTA la bozza Regolamento per l'applicazione dell'art. 102 DPR 382/80 ai fini dell'attribuzione delle funzioni assistenziali al personale universitario, ai sensi degli artt. 44 c.6 e 45 c.6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, elaborata dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 19.3.1999;
- VISTI gli emendamenti formulati alla suddetta bozza da parte del Comitato Paritetico SA-CdA per il settore Sanità, nella seduta del 3.5.1999,

DELIBERA

- di approvare il testo del Regolamento per l'applicazione dell'art. 102 DPR 382/80 ai fini dell'attribuzione delle funzioni assistenziali al personale universitario, ai sensi degli artt. 44 c.6 e 45 c.6 dello Statuto dell'Università degli Studi di Bari, nella seguente formulazione:

“Art. 1

Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia le attività cliniche, di didattica e di ricerca svolte dal personale di ruolo ad essa assegnate sono tra loro inscindibili. L'attività clinica costituisce il necessario supporto per l'espletamento della didattica e della ricerca. In attesa dell'applicazione degli specifici Decreti Legislativi di cui all'art. 6 c.1 del D.Lgs 502/92 e s.m., il presente regolamento norma le modalità di conferimento al personale medico universitario delle funzioni ex art. 102 DPR 382/80 nel Sistema Sanitario.

Art. 2

I Consigli di Dipartimento o di Istituto, in base alle esigenze di didattiche dei Corsi di studio interessati e dei propri piani di ricerca, identificano per i settori scientifico-disciplinari afferenti, e per le U.O. a direzione universitaria di cui all'art.6 c.1 D.Lgs 502/92 e s.m., le seguenti strutture e funzioni assistenziali:

Strutture con incarico di direzione



A1) dipartimenti assistenziali con funzioni di dirigenza di II[^] livello;
A2) U.O. complesse, incluse quelle sperimentali, con funzioni di dirigenza di II[^] livello;

B) U.O. semplici, incluse quelle sperimentali, o articolazioni interne, in U.O. complesse, con funzioni di dirigenza di I[^] livello;

Funzioni senza direzione di struttura

C1) attività di coordinamento o compiti di rilevante competenza specialistica e funzionale, con funzioni di dirigenza di I[^] livello;

C2) attività di rilevanza all'interno della struttura, richiedente competenza professionale o specialistica di base con funzioni di dirigenza di I[^] livello.

Il Consiglio di Facoltà, in composizione allargata, approva l'organizzazione complessiva delle strutture di cui ai precedenti punti a1), a2) e b). Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà, per quanto di rispettiva competenza, adottano le relative delibere ai fini:

- dell'elaborazione del Piano Sanitario Regionale e della presenza programmata dell'Università nelle attività sanitarie;
- dell'elaborazione dei protocolli di intesa Università-Regione;
- dell'elaborazione dei protocolli d'intesa Università-Azienda.

Art.3

In attesa dell'emanazione delle specifiche Linee Guida "Ministero della Sanità-Murst-Ministero del Tesoro", l'attività assistenziale è svolta nelle strutture e con le funzioni di cui all'art.2 mediante i seguenti incarichi:

a) posizione apicale;

a1) incarico di direzione di dipartimento assistenziale (professori di I[^] fascia, ex XI[^] livello; tabellare II[^] livello);

a2) incarico di direzione di Unità Operativa complessa anche sperimentale (professori di I[^] fascia, ex XI livello; tabellare II[^] livello);

b) posizione intermedia:

incarico di direzione di Unità Operativa semplice anche sperimentale o di articolazione interna, in U.O. complessa (professori di II[^] fascia, ex X[^] livello qualificato; tabellare di II[^] livello; ricercatori universitari confermati, ex X[^] livello qualificato; tabellare I[^] livello);

c) posizione iniziale:

c1) incarico attività di coordinamento o di rilevante competenza specialistica e funzionale (ricercatori universitari confermati e figure assimilate, ex X[^] livello; tabellare I[^] livello);

c2) incarico in attività di rilevanza all'interno della struttura (ricercatori non confermati, ex IX[^] livello; tabellare I[^] livello).

Su designazione del Rettore, tutti gli incarichi, sia di direzione di struttura a1), a2) e B) che di funzioni c1) e c2), sono conferiti dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria convenzionata.

La designazione del Rettore per gli incarichi di direzione di dipartimenti assistenziali di cui al punto a1) avviene sulla base dello specifico regolamento concordato tra Università ed Azienda interessata.

La designazione del Rettore per gli incarichi di direzione di struttura di cui ai punti a2) e b) avviene su conforme proposta del Consiglio di Facoltà; per la tipologia degli incarichi di cui al punto b) il Consiglio di Facoltà acquisisce il parere del Responsabile della Struttura complessa di riferimento.

La designazione del Rettore per gli incarichi di funzioni c1) e c2) avviene su proposta dei Responsabili della/e struttura/e di riferimento a2) e b) ove presente, acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento Universitario (o di Istituto) interessato, e con ratifica della Giunta di facoltà.

Solo gli incarichi di cui ai punti a1) e a2) sono tra loro cumulabili. Gli incarichi del presente articolo sono conferiti a tutti i posti di ruolo coperti o scoperti per i quali sia prevista un'attività medica, afferenti ai settori scientifico-disciplinari F (area medico-chirurgica) ovvero, con adeguata motivazione) ad altri settori scientifico-disciplinari. In attesa dell'emanazione delle specifiche tabelle, le corrispondenze tra settori scientifico-disciplinari di cui al D.M. 26.2.1999 e discipline dell'ordinamento del SSN, sono concordate nei Protocolli d'intesa tra Università ed Azienda sanitaria interessata.

Art.4

Le variazioni delle strutture a1), a2) e b) avvengono con le procedure di cui all'art.2. Le variazioni di funzioni c1) e c2) avvengono con le procedure di cui all'art.3. Le variazioni di conferimento di incarichi a1), a2), b), c1) e c2) avvengono con le procedure di cui all'art.3.

Art.5

Ogni anno accademico il Preside predispone:

- entro l'1.5 l'elenco delle variazioni di copertura di posti di ruolo dall'1.11 del successivo anno accademico;
- entro l'1.12 e l'1.5 l'elenco degli eventuali nuovi posti di ruolo nell'organico della facoltà;
- entro l'1.5 l'elenco delle discipline e dei relativi corsi semestrali da attivare e da assegnare come compito didattico per il successivo anno accademico;
- entro l'1.5 l'elenco delle strutture e delle funzioni assistenziali vacanti dall'1.11 del successivo anno accademico.

Il Consiglio di Facoltà, in presenza di posti di ruolo vacanti all'1.11 dell'anno accademico successivo, previa definizione in composizione allargata delle strutture o funzioni assistenziali connesse ove previste, in composizione adeguata al ruolo in questione, delibera il settore scientifico-disciplinare di destinazione, nonché le modalità di copertura.

Il Consiglio di Facoltà, per le strutture assistenziali, assegnati a posti di ruolo banditi, vacanti a decorrere dall'anno accademico successivo, ed in composizione allargata per le altre strutture assistenziali, senza corrispettivo posto di ruolo, approva il bando di ricopertura, che viene trasmesso al Magnifico Rettore.

Art.6

Al bando di vacanza per gli incarichi annuali di qualifica superiore, possono presentare domanda tutti gli aventi diritto di cui ai punti b), c1) e c2) dell'art.3, con incarico immediatamente inferiore a quello vacante, inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di riferimento, o, in mancanza, in settore affine in accordo al DM 26.2.1999; in

caso di mancanza di domande da parte di possessori di incarico immediatamente inferiore a quello vacante, e con riapertura del bando, possono presentare domanda i possessori di incarico successivamente inferiore. Alle domande devono essere allegati i titoli didattici, scientifici e clinici.

Per la valutazione dei titoli, la Facoltà nella composizione riportata all'art.5, commi penultimo e ultimo, nomina una Commissione composta da Professori della I^a fascia in caso di incarichi di cui al punto a2), da Professori della I^a e della II^a fascia in caso di incarichi di cui al punto b), da Professori della I^a fascia, Professori della II^a fascia e Ricercatori confermati in caso di incarichi di cui al punto c1). Il parere della Commissione è consultivo.

I titoli relativi alle attività didattiche, di ricerca ed assistenza sono valutati secondo criteri di attinenza, qualità, livello e durata; per ciascuna delle tre funzioni il punteggio massimo è pari a 100; la Commissione definisce preventivamente i criteri e li rende pubblici. I lavori della Commissione sono espletati entro 30 giorni; in caso di mancato espletamento dei lavori, la Commissione riferisce al Preside.

Per il conferimento di incarichi di qualifica superiore connessi a posti di ruolo banditi è competente il Consiglio di Facoltà nelle seguenti composizioni:

ruoli di I^a fascia: composizione limitata ai professori di I^a fascia;

ruoli di II^a fascia: composizione limitata ai professori di I^a e II^a fascia;

ruoli di ricercatore: composizione limitata ai professori di I^a e II^a fascia ed ai ricercatori o figure assimilate.

Per il conferimento di incarichi di qualifica superiore connessi a strutture o funzioni prive di un corrispettivo posto di ruolo bandito è competente il Consiglio di Facoltà in composizione adeguata alle domande presentate:

- in presenza di domande di professori di II fascia
- composizione limitata ai professori di I e II fascia;
- in presenza di domande di ricercatori o figure assimilate;
- composizione limitata ai professori di I e II fascia, ricercatori e figure assimilate.

Il conferimento di incarichi di qualifica superiore è assunto a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

In caso di mancato conferimento di un incarico di qualifica superiore bandito, il Consiglio di Facoltà in analoga composizione ed a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, delibera l'assegnazione della direzione di strutture o delle funzioni ad interim e con scadenza annuale a Componenti il Consiglio inquadrati nel settore scientifico disciplinare di riferimento o in mancanza, in settore affine in accordo al DM 26/02/1999, possessori dello stesso tipo di incarico bandito.

Art.7

In caso di vacanza intervenuta in corso d'anno, e fino all'espletamento delle procedure per l'attribuzione di ogni tipo di incarico, il Magnifico Rettore designa, su conforme parere del Consiglio di Dipartimento (o di Istituto) interessato, un supplente, dandone comunicazione all'Azienda Sanitaria interessata.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa.”;

- di subordinare l'applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento "de quo", limitatamente ai professori di II fascia, ex X livello qualificato, tabellare di II livello, alla stipula del protocollo di intesa per l'attività assistenziale ex art. 6 c.1 D.Lgs 502/92 e succ. modif. tra Università di Bari e Regione Puglia, nel rispetto dello stato giuridico del personale docente universitario.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante.

DISPOSITIVO DELIBERA ASSUNTA DAL SENATO ACCADEMICO DEL 25.5.1999
TRASMESSO PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA
